Consiglio dei Ministri n.98

3 Ottobre 2024



Il Consiglio dei ministri, nella seduta n.98 del 2 ottobre u.s, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il provvedimento, nella sua prima parte, integra la disciplina dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, già definita – da ultimo – con il DPCM del 27 settembre 2023, sulla programmazione dei flussi per il triennio 2023-2025. Da un monitoraggio effettuato dalla Presidenza del consiglio assieme ai ministeri competenti sono, infatti, emerse **irregolarità nell'applicazione dei meccanismi di ingresso**, sia riferite agli anni recenti sia con riguardo a periodi più risalenti nel tempo.

Si è pertanto deciso di intervenire con urgenza al fine di semplificare e accelerare le procedure, rendendole nel contempo più sicure. Tra gli interventi maggiormente

significativi:

- 1. precompilazione rispetto al click day delle domande di nulla osta al lavoro, così da ampliare i tempi per i controlli e consentire la regolarizzazione o l'esclusione delle domande non procedibili;
- 2. interoperabilità tra il sistema informatico in uso e le banche dati dei Ministeri di Interno e Lavoro, di INPS, Camere di commercio, Agenzia delle entrate e Agid, al fine della verifica automatica di alcune tipologie di dati presenti nelle domande di nulla osta al lavoro;
- 3. ferme restando le quote, svolgimento nel corso dell'anno di ulteriori "click day" per settori specifici;
- 4. obbligo di conferma dell'interesse all'assunzione da parte del datore di lavoro, prima del rilascio del visto di ingresso al lavoratore straniero;
- 5. obbligo di elezione di domicilio digitale per il datore di lavoro, e digitalizzazione della procedura anche per ciò che attiene alla sottoscrizione e invio del contratto di soggiorno, abolendo la necessità per il datore e il lavoratore di presentarsi a tal fine presso lo sportello unico per l'immigrazione;
- 6. inibizione al sistema per i successivi tre anni dei datori di lavoro che, per causa a sé imputabile, non provvedono alla stipula del contratto di lavoro dopo l'ingresso dello straniero o che utilizzano lavoratori senza contratto;
- 7. limite al numero di domande attivabili dal datore di lavoro in proporzione a fatturato, numero di addetti e settore di attività;
- 8. **possibilità per i lavoratori stagionali di stipulare**, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, **un nuovo contratto** con lo stesso o con altro datore entro 60 giorni dalla scadenza del precedente contratto;
- 9. possibilità di conversione, al di fuori delle quote, del permesso per lavoro stagionale in permesso per lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- 10. mantenimento dei canali di ingresso speciali per rifugiati e apolidi;
- 11. introduzione di un canale di ingresso sperimentale per l'anno 2025 per l'assistenza di grandi anziani e disabili, nel limite di 10.000 unità, attraverso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni datoriali firmatarie del CCNL del settore domestico e i professionisti dell'area giuridico-economica, con esclusione del silenzio assenso nell'esame delle relative domande di nulla osta al lavoro;
- 12. eliminazione del silenzio assenso per la fase di esame delle domande

- relative a lavoratori di Stati a rischio (nel 2025 si tratta di Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka);
- 13. potenziamento del personale addetto alle procedure di ingresso in Italia per motivi di lavoro dei ministeri di Interno ed Esteri.

Il Capo II del decreto-legge riconosce il permesso di soggiorno **per casi speciali in favore delle vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro** di cui al nuovo articolo 18-ter del Testo unico dell'immigrazione, alle quali è esteso l'ambito applicativo del programma unico di emersione, assistenza, integrazione sociale.

Alla scadenza, il permesso di soggiorno per casi speciali rilasciato al lavoratore straniero vittima di violenza, abuso o sfruttamento del lavoro può essere convertito in **permesso di soggiorno per motivi di lavoro** al di fuori delle quote o in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora lo straniero sia iscritto a un regolare corso.

L'ammissione alle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo avviene attraverso programmi individuali e si prevedono le condizioni ostative e le cause che determinano la revoca dell'ammissione alle misure, per esempio per condanna per un delitto non colposo.

Le misure di protezione previste dal DL n. 83 del 2002 a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio trovano applicazione nei confronti degli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Si estende il patrocinio in materia di spese di giustizia a coloro che collaborano all'emersione del suddetto reato e all'individuazione dei responsabili.

In base al Capo III del decreto-legge, i piloti degli aeromobili o droni che partono o atterrano in Italia ed effettuano ricerca finalizzata al soccorso in mare hanno l'obbligo di informare immediatamente di ogni emergenza l'ente dei servizi del traffico aereo competente, il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area e i centri di coordinamento degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Lo **straniero richiedente asilo** ha specifici obblighi di collaborazione e cooperazione con le autorità competenti ai fini dell'accertamento della propria età, identità, cittadinanza nonché ai paesi in cui ha soggiornato e transitato, l'obbligo include gli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi in mare. In caso di mancata cooperazione il questore può disporre che gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi e ai documenti contenuti nei dispositivi elettronici, con divieto di accesso a corrispondenza e comunicazioni. Lo straniero ha diritto di assistere, alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni è trasmesso per la convalida al giudice di pace competente, che si pronuncia entro 48 ore. In caso di mancata o parziale convalida i dati controllati sono inutilizzabili. Analoghi obblighi sono previsti nei confronti dello straniero non immediatamente espulso e trattenuto, richiedente protezione internazionale, in stato di trattenimento durante lo svolgimento della procedura e minore non accompagnato.

Alla procedura in frontiera dei richiedenti protezione internazionale si introduce un'ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera nei confronti di coloro che siano rintracciati a seguito di soccorso in mare nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE; si prevede inoltre che in caso di trattenimento dello straniero per notevole rischio di fuga la questura debba rilasciare un attestato nominativo recante un codice unico di identità, all'esito delle attività di foto segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente.

In caso di allontanamento ingiustificato dello straniero dalle strutture di accoglienza si sostituisce la disciplina vigente con la nuova, relativa al ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Alla commissione nazionale per il diritto di asilo, nel rispetto del principio di non respingimento, si attribuisce la competenza anche per la revoca della protezione speciale per il caso di revoca o cessazione dello status di protezione internazionale qualora vi siano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Il Capo IV del Decreto-legge detta disposizioni processuali. In particolare, introduce il potere di impugnazione dei provvedimenti di trattenimento dello

straniero adottati dalle sezioni specializzate innanzi alla Corte d'Appello attraverso lo strumento del reclamo.

Il reclamo è trattato in camera di consiglio ed è definito con decreto entro 60 giorni.

È ridotto da 14 a 7 giorni il termine per ricorrere al giudice della sezione specializzata contro il provvedimento di trattenimento alla frontiera ai sensi dell'art. 6 bis del D.L. 142 del 2015. Il ricorrente può chiedere la sospensione del provvedimento impugnato.

È possibile proporre appello avverso il diniego o la revoca della protezione speciale adottati dalla sezione specializzata.

Ha approvato in esame definitivo un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

Sono stati acquisiti i pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale, dell'Agenzia per l'Italia digitale e delle competenti Commissioni delle Camere. Il regolamento disciplina le modalità di condivisione dei dati pubblici su base volontaria senza imporne la condivisione; restano ferme le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e di controllo del trattamento dei dati medesimi; gli accordi definiscono forme e modi di esercizio del coordinamento delle competenze, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel principio di leale collaborazione; si prevedono forme di consultazione del Garante qualora un provvedimento dell'Agid abbia implicazioni in termini di protezione dei dati.